

Cultura giuridica e diritto vivente

Rivista on line del Dipartimento di Giurisprudenza
Università di Urbino Carlo Bo

Saggi



'REVERSIO IN POTESTATEM' DELLE RES FURTIVAE E 'FURTUM SVAE REI' NEL PENSIERO DEL GIURISTA PAOLO

Marina Frunzio

Abstract

[*'Reversio in potestatem'* of *res furtivae* and *'furtum suae rei'* in jurist Paulus's work] In Roman law stolen property was considered non usucaptionable unless it had been returned in the actual control (*potestas*) of the owner, as explicitly laid down in the Atinian law of the second century BC. According to the jurists *reversio* means the - not necessarily material - recovery of the *res* by the owner, even if the robbed person is different from the owner. However as the sources show, there was a debate ongoing among jurists as concerns the kind of *reversio* when it was the *dominus* himself who had committed the act (cd. *furtum suae rei*). The reflections of the Severian jurist Paulus were particularly authoritative. Even today there is a wide debate on the robbery of property in the doctrine and the decisions of the courts. And it is no accident that Article 624 of the penal code links robbery to the appropriation of somebody else's movable.

Key Words:

stolen property; Atinian law; *reversio in potestatem*; property; possession.

Vol. 1 (2014)





‘*Reversio in potestatem*’ delle *res furtivae* e ‘*furtum suae rei*’ nel pensiero del giurista Paolo

Marina Frunzio*

Premessa. Il delitto di furto oggi è disciplinato dall’art. 624 c.p., ai sensi del quale “chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 154 a euro 516.” Fermandoci al profilo dell’oggetto materiale della condotta, requisito indispensabile risulta dunque essere l’altruità, il che dovrebbe portare a rigore a ritenere perseguibile ex art. 624 soltanto le sottrazioni compiute da chi non ha sul bene una relazione dominicale. Ma la dottrina si è interrogata sulla perseguibilità penale del furto di cosa propria, pervenendo ad interpretare il requisito dell’altruità in senso meno rigoroso e ammettendo sostanzialmente la riconoscibilità del delitto ogni qualvolta esso venga perpetrato ai danni di chi detiene la cosa in un possesso legittimo ed esclusivo, anche ove l’autore ne sia il proprietario¹. E’ stato, altresì, rilevato² che l’interesse giuridico tutelato, in caso di furto, sarebbe l’esercizio di un diritto (proprietà, diritti reali, personali di godimento) o un potere di fatto (possesso) sulla *res*, oggetto materiale della sottrazione, da parte di chi la detiene. Può dirsi oggi quest’ultima, in dottrina, la corrente maggioritaria che ammette, dunque, il furto commesso dal proprietario nei confronti di chi abbia una relazione legittima ed esclusiva sul bene, come, ad esempio, l’usufruttuario di cosa mobile. In verità, l’attuale configurazione del furto già costituisce un ampliamento rispetto alla precedente nozione contenuta nell’art. 402 del Codice Zanardelli, ove il delitto si trova descritto quale ‘lesione del diritto di proprietà’. Appare pertanto singolarmente sorprendente la sentenza del Tribunale di Catania, 3 dicembre 1921³, emanata sotto l’impero dell’art. 402, che condannò per furto il debitore pignoratizio accusato di aver sottratto la cosa oppignorata al creditore garantito. Più di recente, possiamo seguire il dibattito che sul punto ha visto come interprete la Suprema Corte, in cui si evidenzia un non irrilevante ripensamento rispetto alle proprie precedenti posizioni. In termini, riportiamo quanto disposto dalla

* Marina Frunzio è ricercatrice confermata presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Urbino e docente di Storia della giurisprudenza romana.

¹ Così, G. Fiandaca E. Musco, *Diritto penale. Parte speciale I. I delitti contro il patrimonio*. Vol. II, tomo II (Bologna 1996) II ediz., 69: «il concetto di altruità può essere esteso sino a ricomprendere, oltre al diritto di proprietà, i diritti di godimento e di uso, sia a carattere reale che personale».

² F. Antolisei, *Manuale di diritto penale. Parte speciale I* (a cura di C. F. Grosso) (Milano 2008) 297; si riferisce al furto come delitto di espressione unilaterale del patrimonio F. Mantovani, *Diritto penale. Parte speciale II. Delitti contro il patrimonio* (Padova 2009) 11.

³ Imput. Corso, in *Crit. Pen.* II (1922) 61 ss., in *Dir. pen.* I del 11/9/2008.

Cassazione, sez. V Ud. 24 ottobre 2007, num. 2128: «La Corte, sez. IV, sentenza num. 229 del 24/1/1995, in *Riv. Pen.* 1995, 1457, ha enunciato il principio secondo il quale: “il requisito dell'altruità di cui all'art. 624 c.p. è ravvisabile ogniqualvolta che vi sia almeno un soggetto, diverso dall'agente, il quale, al momento del fatto, sia legato alla cosa stessa da un'effettiva relazione di interesse”, tenuto conto, altresì, che anche il proprietario che non ha il possesso della cosa può commettere furto (sez. II, 5 aprile 1960, Ottonello, in *Giust. Pen.* 1960 II, c. 852) risulta escluso dall'interpretazione sistematica degli artt. 624, 334 e 388 c.p. e in particolare dagli artt. 334 co. 3 e 338 co. 3 c.p., che prevedono una pena minore quando la sottrazione o il danneggiamento di una cosa sottoposta a sequestro o a pignoramento viene commessa dal proprietario della cosa non affidato alla custodia. Infatti, se il termine 'altrui' non venisse inteso nel significato di proprietà altrui si cadrebbe nell'assurdo di punire il proprietario che sottrae un bene proprio dato in pegno in maniera più grave del proprietario che sottrae un bene sottoposto a sequestro o a pignoramento, e non sembra dubbio che questa seconda fattispecie sia più grave».

Ciò pensiamo aiuti a render chiara la difficoltà di porre ordine in una materia che risulta significativamente importante e attuale, le cui radici si ritrovano nella storia giuridica romana intrecciate con quelle della disciplina civilistica delle cose oggetto di furto, ritenute non usucapibili anche per l'avente causa dal ladro, salvo che se ne fosse realizzata la loro *reversio* in potestà. E' dunque su questa fitta trama di problematiche variamente connesse che andremo ad indagare, incentrando la nostra attenzione sull'ampio dibattito che allora, come oggi, ne caratterizzò la relativa riflessione⁴.

1. Il tema della *reversio* in potestà delle *res furtivae* suscita, a tutt'oggi, ampia attenzione da parte della dottrina giusromanistica e profondi dubbi interpretativi, derivati dalla difficoltà di rendere omogenea una materia di per sé dibattuta già dalla giurisprudenza romana classica⁵. E' notissimo come in seguito al furto la *res* risultasse macchiata da un vizio che la rendeva inusucapibile⁶, e che si sarebbe estinto solo con la sua *reversio*⁷ in potestatem⁸. Il principio della *reversio* tradizionalmente viene attribuito alla *lex*

⁴ Ringrazio il prof. Gabriele Marra per la competente supervisione della premessa.

⁵ Si veda, ad esempio, A, Calzada, *Reversio in potestatem de las res furtivae et vi possessae*, in *SDHI.* 78 (2012) 167 ss.

⁶ Si allude nelle fonti chiaramente ad un vizio, una *macula*, che colpisce il bene marchiandolo. Esso non potrà essere posseduto *ad usucapionem* finché non se ne determini la purgazione. Al riguardo, D. 41.3.24.1 (*Pomp.* 24 ad *Q. Mucium*): *..Si vitium, quod ostabat non ex persona, sed ex re, purgatum fuerit, ut puta si fisci res esse desierit aut furtiva aut vi possessa.* Sul frammento svolgeremo ulteriori considerazioni a breve.

⁷ Letteralmente, *reversio* andrebbe tradotta come 'rientro' (*retro* e *vertor*): AE. Forcellini, *Lexicon totius latinitatis* (Patavii 1940) s.v. *Reversio*, 955, ove si rimanda al corrispondente greco '*anastrophe*', figura caratterizzata dallo schema composito di due parole. Si veda, pure, *Inst. Orat.* 8.6.65: *Verum id cum duobus verbis sit, anastrophe dicitur, reversio quaedam, qualia sunt vulgo 'mecum', 'secum', apud oratores et historicos 'quibus de rebus'*. In questa accezione sembrerebbe doversi ritenere che, nel suo significato originario, essa implicasse un percorso all'indietro e se così fosse intesa anche nella *lex Atinia* si dovrebbe concludere che quest'ultima avesse richiesto il rientro in potestà, quale spostamento fisico dell'oggetto furtivo simmetricamente opposto a quello determinatosi per effetto della sottrazione. Ma non siamo in grado di formulare al riguardo che una mera congettura. Nella dottrina più antica, invece, il recupero del possesso viene visto come l'ipotesi paradigmatica di *reversio*: così Cuiacio, *Opera* (Prato 1584), *tomus V, Commentarius Pauli ad edictum*, 1167 ss. Pulvaeus, *Ad legem Atiniam sive de rei furtivae prohibita usucapione liber singularis*, in *Thesaurus iuris romani, tomus IV*, 1733, 340, più moderatamente, non esclude che al rientro fisico nel possesso del bene si accompagnassero anche altri modi equivalenti.

⁸ Così, soprattutto, D. 41.3.4.6, che subito esamineremo.

*Atinia de rebus subreptis*⁹, verosimilmente emanata nel 149 a.C.¹⁰. Il testo legislativo, nella parte relativa al solo divieto di usucapire gli oggetti furtivi, manchevole della previsione della *reversio*, ci viene restituito da Gellio, N.A. 17.7.1: *Legis veteris Atiniaie verba sunt: 'Quod subruptum erit, eius rei aeterna auctoritas esto'*. L'antiquario riporta i termini della legge per ricordare una famosa disputa sull'interpretazione dell'espressione *subruptum erit* in essi ricorrente, riferibile tanto al passato, *subruptum*¹¹, che al futuro, *erit*. Il brano continua così:

2. *Quis aliud putet in hisce verbis quam de tempore tantum futuro legem loqui?* 3. *Sed Q. Scaevola patrem suum et Brutum et Manilium, viros adprime doctos, quaesisse ait dubitasseque, utrumne in post facta furta lex valeret an etiam in ante facta: quoniam 'subruptum erit' utrumque tempus videretur ostendere, tam praeteritum quam futurum.* 4. *Itaque P. Nigidius, civitatis Romanae doctissimus, super dubitatione hac eorum scripsit in tertio vicesimo grammaticorum commentariorum. Atque ipse quoque idem putat incertam esse temporis demonstrationem.* 5. *sed anguste perquam et obscure disserit, ut signa rerum ponere videas ad subsidium magis memoriae suae quam ad legentium disciplinam.* 6. *Videbatur tamen hoc dicere suum verbum et 'est' 'esse' et 'erit': quando per sese ponuntur, habent atque retinens tempus suum: cum vero praeterito iunguntur, vim temporis sui amittunt et in praeteritum contendunt.* 7. *Cum enim dico 'in campo est' et 'in comitio est', tempus istans significo; item cum dico 'in campo erit', tempus futurum demonstro; at cum dico: 'factum est', 'scriptum est', 'subruptum est', quamquam 'est' verbum temporis est praesentis, confunditur tamen cum praeterito et praesens esse desinit.* 8. *'Sic igitur' inquit etiam istud, quod in lege est: si divides separeque duo verba haec 'subruptum' et 'erit', ut sic audias 'subruptum <erit>' tamquam 'certamen erit', aut 'sacrificium erit', tum videbitur lex in postfuturum loqui: si vero copulatae permixteque dictum intellegas, ut 'subruptum erit' non duo, sed unum verbum sit idque unitum patiendi declinatione sit, tum hoc verbo non minus praeteritum tempus ostenditur quam futurum.*

Se infatti si fosse dato rilievo assorbente al participio passato gli effetti della legge si sarebbero estesi anche ai furti commessi prima della sua entrata in vigore; viceversa, intendendo l'espressione come complessivamente rivolta al futuro, si sarebbe negata l'efficacia retroattiva e il campo di applicazione legislativo avrebbe compreso esclusivamente le ipotesi delittuose all'indomani dell'emanazione della legge. Interpreti ne furono i tre grandi giuristi dell'epoca repubblicana, la ben nota 'triade' pomponiana, Publio Mucio Scevola, Manilio e Bruto, *qui fundaverunt ius civile*¹², e non dubitiamo che

⁹ Seguiamo in ciò, non da oggi, la lezione di A. Berger, s.v. '*lex Atinia de rebus subreptis*', in *Pauly Wissowa R.E.* (1925) perché ci sembra che la denominazione dallo studioso adottata, in luogo di '*lex Atinia de usucapione*', come talvolta essa viene indicata, renda meglio il contenuto della legge stessa e S. Solazzi, *Sulla "lex Atinia de rebus subreptis"*, in *AG. 144 = Scritti di diritto romano 5* (Napoli 1972) 478 ss.

¹⁰ Sul punto, M. Frunzio Giancoli, *La "lex Atinia de rebus subreptis": un'ipotesi sulla datazione*, in *Labeo 43* (1997), 259 ss., con bibliografia. A tutt'oggi, pensiamo si sia trattato di un *plebiscitum*. Cic. *Verr.* 2.1.42.109, *De iure vero civili si quis novi quid instituit, is non minus quae antea acta sunt rata esse patietur? Cedo mihi leges Atinias, Furias, Fusiam ipsam, ut dixi, Voconia, omnis praeterea de iure civili: hoc reperies in omnibus statui ius, quo post eam legem populus utatur*, rappresenta, a nostro giudizio, una testimonianza determinante anche per il riconoscimento alla nostra legge di un nucleo innovativo. Si veda ora pure l'accurato studio di M. A. Fenocchio, *Sulle tracce del delitto di furtum. Genesi sviluppo vicende* (Napoli 2008) spec. 297 ss. che colloca la legge "verosimilmente nel corso della prima metà del II sec. a.C."

¹¹ Si noti che *subruptum* costituisce la forma arcaica di *subreptum*: P. Huvelin, *Études sur le furtum dans le très ancien droit romain I. Le sources* (Lyon-Paris 1915) 271; U. von Lübtow, *Die Ersitzung gestohlener Sachen nach dem Rechte der XII Tafeln und der lex Atinia*, in *Festschrift Schulz I* (Weimar 1951) 267 e nt. 4

¹² D. 1.2.2.39 (Pomp. l. s. *enclir.*): *Post hos fuerunt Publius Mucius et Brutus et Manilius, qui fundaverunt ius civile*. Sul passo, *praecipue*, M. Bretonne, *Tecniche e ideologie dei giuristi romani II* ediz. (Napoli 1982) 257 ss. e C. A.

proprio il coinvolgimento di simili personalità evidenzia la natura tutt'altro che oziosa della disputa¹⁵. Ad attribuire invece la *reversio* alla *lex Atinia* è innanzitutto D. 41.3.4.6 (*Paul. 54 ad ed.*):

Cannata, *Per una storia della scienza giuridica europea I. Dalle origini all'opera di Labeone* (Torino 1997) spec. 223 ss.

¹⁵ A tal punto fu significativa la disputa tra il padre di Quinto, Publio, Bruto e Manilio che, come si legge, il grammatico Nigidio Figulo, contemporaneo di Cicerone, dedicò ad essa la sua attenzione nel libro 23° dei Commentari. Abbiamo già altrove sostenuto (*La "lex Atinia"* cit.) come la discussione circa la possibile applicazione degli effetti della legge al passato e, dunque, il dubbio circa la sua efficacia retroattiva, non fosse soltanto un mero esercizio di forma: infatti, non pochi dovevano essere i casi di usucapione in corso al momento dell'emanazione della legge, che, crediamo, se da un lato riconfermava un antico divieto decemvirale di usucapire le *res* oggetto di furto, cosa formalmente deducibile, per inciso, anche dai termini adoperati dalla legge, che sembrano evocare lo stile dei precetti decemvirali [sul punto, soprattutto, T. Marky, *Appunti sul problema della retroattività delle norme giuridiche nel diritto romano*, in *BIDR.* 12-13 (1948) 244 e M. Humbert, *Il valore semantico e giuridico di USUS nelle Dodici Tavole e nel diritto attico*, in «*Le Dodici Tavole. Dai Decemviri agli Umanisti*» (Pavia 2005) 397], dall'altro introduceva il meccanismo della *reversio*, attraverso il quale l'iusucapibilità sarebbe cessata. Il *quid novi* che giustificava nella sostanza la disputa va, secondo noi, da un lato visto nel divieto di usucapione assoluto, forse già precedentemente stabilito ma nel tempo disapplicato, tenuto presente il quadro storico di fondo del II sec. a.C., caratterizzato da un'intensa attività commerciale, ben più ampia di quella dell'epoca dei decemviri; dall'altro, nella escogitazione della *reversio* in potestà, che proprio in ragione della frequenza degli scambi - P. Voci [*Modi di acquisto della proprietà* (Milano 1952) 164] ritiene addirittura che proprio la presenza nel testo della legge della *reversio* ne confermi implicitamente la collocazione all'epoca dei tre *fundatores* - rappresentava un meccanismo giuridicamente disciplinato per liberare il bene dalla *macula furti*, consentendone una libera e legittima circolazione [insiste correttamente sul quadro storico di fondo all'emanazione della legge Atinia, A. Calzada, "*Lex Atinia de rebus subreptis*", in *Index* 39 (2011) 429 ss., con bibliografia]. A tutt'oggi questa ci sembra l'ipotesi preferibile, stante l'impossibilità di chiarire con certezza l'ambito del divieto nelle XII tavole, ma il rapporto tra le due leggi riteniamo possa essere ancora indagato e forse proprio ponendosi nella prospettiva più ampia della storia giuridica del furto, del possesso e dei rapporti commerciali in epoca repubblicana (sullo *status quaestionis*, da ultimo, A. Calzada, *Reversio in potestatem* cit., spec., 184 ss.). Al riguardo, i famosi brani gaiani, 2.45 e 2.49, lasciano trasparire più di una incongruità. 2.45: *Sed aliquando etiamsi maxime quis bona fide alienam rem possideat, non tamen illi usucapio procedit, velut si quis rem furtivam aut vi possessam possideat; nam furtivam lex XII tabularum usucapi prohibet, vi possessam lex Iulia et Plautia*; 2.49: *Quod ergo vulgo dicitur furtivarum rerum et vi possessarum usucapionem per legem XII tabularum prohibitum esse, non eo pertinet ut ne ipse fur quive per vim possidet usucapere possit (nam huic alia ratione usucapio non competit, quia scilicet mala fide possidet), sed nec ullus alius, quamquam ab eo bona fide emerit, usucapiendi ius habeat*. Il divieto che colpisce pure il possessore acquirente in buona fede per le *res furtivae* si fa risalire ai decemviri, e nessun riferimento è fatto alla legge Atinia; per le *res vi possessae*, invece, l'analogo divieto di usucapione è, dal giurista, attribuito alle leggi *Plautia* e *Iulia*. Ma la lacuna di Gaio è frettolosamente colmata dai compilatori in I. 2.6.2: *furtivarum rerum lex XII Tabularum et lex Atinia inibet usucapionem*, dove il verbo è espresso al singolare e regge due soggetti, e forse pure in D. 41.3.33 *pr.* (*Jul. 44 dig.*): *...ex qua causa qui ancillam usucaperet, nisi lex duodecim tabularum vel Atinia obstaret* [si vedano le considerazioni al riguardo di S. Solazzi, *Sulla lex Atinia* cit. = *Scritti di diritto romano* 5, 478 ss.; importanti pagine in F. Jolowicz, *Digest XLVII. 2 De Furtis* (Cambridge 1940) l. xxxix; F. De Visscher, *De la défense d'usucaper les choses volée*, in *RIDA.* 5 (1958) III s., spec. 469 ss.; T. Mayer-Maly, *Studien zur Frühgeschichte des usucapio* II, in *ZSS.* 78 (1961) spec. 266 ss.; G. Beseler espunge l'intero paragrafo 49, *Beiträge zur Kritik der römischen Rechtsquellen* (Tübingen 1920) V 3, ma in senso diverso, P. Bonfante, *Corso di diritto romano* 2. La proprietà (Roma 1926, rist. Milano 1966-1968) 2, 208]. Sul connesso problema del rapporto tra *res subreptae/furtivae/vi possessae*, indotto dallo stesso Gaio che prima chiama in causa le leggi *Plautia* e *Iulia de vi*, poi ascrive anche per le *res vi possessae* il relativo divieto di usucapione alle XII tavole, ricordiamo che il Bonfante, *Corso* cit., 208, intende queste ultime ricomprese nel novero delle *res furtivae*, fino a quando la *lex Plautia*, all'incirca del 78 a.C., poi riconfermata da una *lex Iulia* di epoca augustea, non ne sancì l'autonomia concettuale: sarebbe, pertanto, comprensibile la trattazione gaiana che, correttamente, avrebbe considerato le XII Tavole come la prima fonte del divieto. In seguito, sarebbe stato enucleato un autonomo delitto di rapina, grazie all'editto del pretore Lucullo, successivamente al quale si dovrebbe collocare il divieto (con clausola della *reversio*) previsto dalla *lex Plautia*. Che poi la nostra

Quod autem dicit lex Atinia, ut res furtiva non usucapiatur nisi in potestatem eius, cui subrepta est revertatur, sic acceptum est ut in domini potestatem debeat reverti, non in eius utique, cui subreptum est. Igitur creditori subrepta, et ei cui commodata est, in potestatem domini redire debet¹⁴.

Mettendo insieme le due testimonianze, pensiamo, e su questo c'è ampia concordia di opinioni¹⁵ che, non senza una certa approssimazione, il tenore originario della legge possa ricostruirsi nel seguente modo: *Quod subreptum erit, <nisi in potestatem eius, cui subreptum est, revertatur>, eius rei aeterna auctoritas esto.* In ogni caso, nel passo, strategicamente importante, Paolo ascrive con certezza alla *lex Atinia* la *reversio* della *res* nella *potestas eius cui subrepta est*. Quindi ci informa che la *reversio*, come comunemente accolto (*sic acceptum est*), debba (*debeat*) intendersi nel senso di rientro nella *potestas* del *dominus*, non necessariamente (*utique*) in quella di colui il quale abbia subito il furto. Seguono gli esempi: così, se è stato sottratto un bene al creditore o al comodatario, la *res* dovrà far rientro nella *potestas* del proprietario. La dottrina non dubita che, pertanto, la *reversio in potestatem* sia stata oggetto di un'interpretazione giurisprudenziale e sulle orme

legge fosse stata interpretata, come dice Gaio, nel senso che il divieto riguardava pure il *possessor bonae fidei* è un dato che emerge spesso nelle fonti. Ad es. D. 41.3.24 (*Pomp. 24 ad Quint. Muc.*) che ora possiamo leggere integralmente: *Ubi lex inhibet usucapionem, bona fides possidenti nihil prodest. 1. Interdum etiamsi non fuerit inchoata usucapio a defuncto, procedit heredi eius: veluti si vitium, quod obstat non ex persona, sed ex re, purgatum fuerit, ut puta si fisci res esse, desierit aut furtiva aut vi possessa.* Evidente il collegamento tra l'atteggiamento psicologico dell'usucapiente e la natura reale del vizio. Il passo è singolarmente significativo perché, secondo noi, segna una tradizione interpretativa che da Mucio padre, autore della disputa, giunge sino alla generazione dei giuristi del II secolo d.C. Non possiamo, tuttavia concludere con certezza che Pomponio abbia trattato della distinzione tra *vitium ex persona* e *vitium ex re* apprendendola da Quinto, né, per conseguenza, se ne avesse discusso Publio. Ulteriore, importante questione riguarda, poi, l'interpretazione del termine 'auctoritas', e dell'aggettivo 'aeterna' che la caratterizza nel testo della legge riferito da Gellio. Numerosissime le interpretazioni avanzate in dottrina, al punto che già nel 1967 R. Yaron, *Reflections on usucapio*, in *T.* 35, 195, commentava con queste parole il proliferare degli studi sul tema: «There is probably no other detail within the sphere of early usucapio, which has been the object of as intensive investigation and as much theorizing as the notion of auctoritas. Each writer believes himself in possession of the magic key, the "open sesame", to which the hidden door will yield». Qualunque cosa se ne voglia pensare, ci sembra, tuttavia, decisiva la circostanza che *aeterna auctoritas*, in connessione con la *lex Atinia*, fu intesa dai giuristi come espressione sinonimica di 'divieto di usucapione' e su questo punto non è possibile, per la totale concordia delle fonti, avanzare alcun dubbio: al riguardo, M. Bretone, *I fondamenti del diritto romano. Le cose e la natura* (Bari-Roma 1998) 25, afferma: «L'*aeterna auctoritas* non significa altro che l'interdizione di usucapire, è un modo diverso di formularla». Sul tema, A. Magdelain, '*Auctoritas rerum*', in *Jus Imperium Auctoritas, Études de droit romain* (Paris-Roma 1990) 700 ss. e l'ottima rassegna bibliografica di M. A. Fenocchio, *Sulle tracce cit.*, 311 nt.17. Ritorneremo su tali problemi in un prossimo lavoro, in fase di elaborazione finale.

¹⁴ Sul passo, G. Borgna, *La lex Atinia* (Cagliari 1897) 86; B. Albanese, *Un problema in tema di lex Atinia*, in *Studi G. Salemi* (Milano 1961) 28 ss.; W. Formigoni, *IIIΘΑΝΩΝ a Paulo epitomatorum libri VIII. Sulla funzione critica del commento del giurista Iulius Paulus* (Milano 1996) 120 nt. 61; H. Ankum, *L'application de la loi Atinia aux cas de furtum pignoris et de furtum fiduciae*, in *Auctoritas. Mélanges offerts au professeur Olivier Guillot. Publications de l'Université Paris Sorbonne (PUPS)* 2006) 20 ss.

¹⁵ Sintesi già in P. Huvelin, *Études cit.*, 270 ss.

dell'Albanese riteniamo che si debba a Labeone il merito di averla compiuta¹⁶, come si ricava dalla lettura del paragrafo 7 di D. 41.3.4.

D. 41.3.4.7 (Paul. 54 ad ed.): *Labeo quoque ait, si res peculiaris servi mei subrepta sit me ignorante, deinde eam nactus sit videri in potestatem meam redisse: commodius dicitur, etiamsi sciero, redisse eam in meam potestatem (nec enim sufficit, si eam rem, quam perdidit ignorante me, servus adprehendat): si modo in peculio eam esse volui: nam si nolui, tunc exigendum est, ut ego facultatem eius nactus sim.*

Sorvolando sul contenuto specifico del passo che, trattando del furto di una *res peculiaris* compiuto dal servo, imporrebbe un discorso a parte, notiamo che esso si apre con le parole 'Labeo quoque ait', cioè 'Labeone sostiene anche', *incipit* che se raccordato con quanto Paolo ha appena affermato nel paragrafo precedente, rende chiara la paternità della supposta *interpretatio*. Possiamo, così, fissare dei primi punti fermi: le parole della legge Atinia si riferivano genericamente al derubato; Labeone chiarì che per essere efficace la *reversio* si dovesse attuare nella *potestas* del *dominus*, avesse costui o no subito l'illecito. Inoltre, anche Paolo, in linea di massima, seguiva il pensiero del suo autorevole predecessore, sebbene con una qualche cautela che la presenza dell'avverbio 'utique' in D. 41.3.4.6 ci sembra evidenziare. E' ben probabile, poi, che egli non fosse l'unico giurista a pensarla in questi termini, come avremo modo di vedere e come il 'sic acceptum est'¹⁷ del passo autorizza a ritenere.

Tuttavia abbiamo tracce che sembrano contraddire tale conclusione. Si tratta, innanzitutto, di D. 41.3.49 (*Lab. 5 pith. a Paul. epit.*):

*Si quid est subreptum, id usucapi non potest, antequam in domini potestatem pervenerit. Paulus: immo forsitan et contra: nam si id, quod mihi pignori dederis, subripueris, erit ea res furtiva facta: sed simul atque in meam potestatem venerit, usucapi poterit*¹⁸.

¹⁶ B. Albanese, *Contributo alla storia dell'interpretazione della "lex Atinia"*, in *Labeo* 12 (1966) 19 ss. il quale rileva una sola scorrettezza formale nella prima parte, rappresentata dalla mancanza del soggetto reggente il verbo *redisse*, addebitabile, secondo lo studioso, ad un errore di amanuense. La costruzione proposta sarebbe dunque: '*videri in potestatem (eam) redisse*'. Eseggesi accuratissima in G. Nicosia, *Acquisto del possesso per procuratorem e reversio in potestà delle res furtivae*, in *IURA* 11 (1960) 253 ss. Non accoglibile l'opinione di P. De Francisci, *Sull'acquisto del possesso per mezzo dello schiavo*, in *Rend. Ist. Lomb.* 2. XL (1907) 1004 s., secondo cui si dovrebbe leggere 'Labeone invece sostiene', immettendo un contrasto tra i due paragrafi e svuotando di senso le parole di Paolo in merito all'interpretazione della *reversio*.

¹⁷ La quale espressione, secondo noi, non solo lascia intravedere le tracce sicure di un'attività interpretativa sul testo della legge, ma ci pare, nella sua perentorietà che valga per Paolo a definire il generale orientamento della giurisprudenza nella direzione del suo accoglimento. Il che, si avverte da subito, non deve indurre a ritenere che, ferma restando quella interpretazione, non ci si possa, in singoli casi da essa distaccare.

¹⁸ Sul testo, E. Gandolfo, *La reversio ad dominum delle cose furtive*, in *AG.* 35 (1885) 214 ss; G. Borgna, *La lex Atinia* cit., 78; F. Mancaloni, *Il fr. 49 'de usurp. e usuc'. 41.3 e la 'reversio ad dominum nel 'furtum possessionis'*, in *Il Filangieri* 23 (1898) 667 ss.; B. Biondi, *Iudicia bonae fidei*, in *AUPA.* 7 (1918) 134 in nt.; J. A. C. Thomas, *The theftuous pledgor and the lex Atinia*, in *Studi in onore di G. Scherillo I* (Milano 1972) 396; W. Formigoni, *ΠΙΘΑΝΩΝ* cit., 118 ss.; M. Frunzio Giancoli, *Sabino e l'usucapione delle "res furtivae"*, in *Labeo* 42 (1996) 407 nt. 15; R. Astolfi, *Sabino e la lex Atinia*, in *SDHI.* 70 (2004) 501 nt. 7; P. Bělovský, *Usucapio of stolen things and slave children*, in *RIDA.* 49 (2002) 63 nt. 25; H. Ankum, *L'application* cit., 25 nt. 36; M. A. Fenocchio, *Sulle tracce* cit., 326 ss. B. Albanese, *Contributo* cit., 41 nt. 26, ha ritenuto D. 41.3.49 immune da sospetti, perché proveniente dall'*Appendix* del Bluhme, all'interno della quale sarebbe verosimile immaginare che "i compilatori...non operarono...con le stesse direttive di coloro che lavorarono sugli altri testi, di

Labeone, quasi parafrasando il presunto testo della legge Atinia richiede, a fronte del divieto assoluto di usucapione, la necessità della *reversio ad dominum* per la purgazione del vizio. Paolo, pur aderendo in via generale al pensiero del predecessore, fa l'ipotesi di un furto commesso dallo stesso proprietario, debitore pignoratizio, ai danni del creditore. Si tratta di una fattispecie ben nota ai giuristi e convenzionalmente denominata *'furtum suae rei'*¹⁹. Ebbene, il pegno sottratto è considerato furtivo, ma, aggiunge Paolo, se rientra nella *potestas* del derubato (creditore pignoratizio) sarà usucapibile. Sembra, cioè, di doversi dedurre che pur nell'accettazione della necessità della *reversio ad dominum*, quando, però, a commettere il furto sia stato lo stesso proprietario, la sanatoria del vizio potrà prodursi soltanto con la *reversio* al derubato.

D. 41.3.4.21 (Paul. 54 ad ed.): *Si rem pignori datam debitor subripuerit et vendiderit, usucapi eam posse Cassius scribit, quia in potestatem domini videtur pervenisse, qui pignori dederit, quamvis cum eo furti agi potest: quod puto rectius dici.*

Ancora un debitore pignoratizio ruba e quindi vende l'oggetto del pegno. Cassio che, evidentemente, è seguito da Paolo, ritiene la *res* usucapibile, perché *'in potestatem domini videtur pervenisse'*, cioè si è attuata una valida *reversio ad dominum* all'atto stesso del furto, come se la *subreptio* e la *reversio* fossero coincise in un unico atto, sebbene contro il proprietario ladro sia ammessa l'azione di furto. La soluzione che ci aveva già lasciati perplessi e che nella migliore delle ipotesi appare ardita²⁰, suggerisce, comunque, che Paolo in questo caso richiedesse la *reversio* al proprietario e non al derubato, come abbiamo visto in precedenza aver sostenuto. L'inciso *'quamvis cum eo furti agi potest'*, poi, testimonia l'esistenza di una tradizione di pensiero risalente a Sabino, secondo cui l'esercizio dell'azione di furto era strettamente connesso all'iusucapibilità degli oggetti rubati²¹.

Consideriamo ancora

D. 47.2.20.1 (Paul. 9 ad Sab.): *Si bona fide rem meam emeris eamque ego subripuero, vel etiam tuus usus fructus sit et eam contrectavero, tenebor tibi furti actione, etsi dominus rei sum. Sed his casibus usucapio quasi furtivae rei non impeditur, quoniam et si alius subripiat et in meam potestatem reversa res fuerit, usucapiebatur.*

proposito alterati." Ma la conclusione dell'esimio studioso palermitano è, in verità, tutt'altro che scontata: sul punto, soprattutto, D. Mantovani, *Digesto e masse blubmiane* (Milano 1987) e Id., *Le masse blubmiane sono tre*, in *SCDR*. 5 (1993), 87 ss. Si veda, anche, M. A. Fino, *L'impiego della Appendix nella compilazione dei Prota. Studio di un'anomalia*, in *SDHI*. 68 (2002), 399 ss.

¹⁹ L'espressione ricorre in Gai. 3.200, più oltre nel testo.

²⁰ R. Astolfi, *Sabino* cit., 502. Nel passo, in verità, avevamo altrove (M. Frunzio Giancoli, *Sabino* cit., 407) scorto le tracce di un possibile grave rimaneggiamento. Proprio la motivazione della soluzione cassiana, *quia in potestatem domini videtur pervenisse*, lasciando spazio alla possibilità di far coincidere *subreptio* e *reversio* in un unico atto, ci era parsa assai poco rigorosa. Non nascondiamo oggi di propendere per l'ipotesi che la suddetta motivazione sia stata frettolosamente abbreviata: crediamo, cioè, che il discorso in origine fosse più ampio e articolato di quello che il tenore attuale reca. Ma detto ciò, si può provare a dare una spiegazione della *ratio* del responso cassiano, prima di considerare drasticamente corrotta l'intera testimonianza: è quanto proveremo a fare nel corso del testo. Per inciso, L'Albanese, *Contributo* cit., 24, considera del tutto non genuino D. 41.3.4.21: si vedano le osservazioni che svolgiamo più oltre e alla nt. 33 del presente lavoro. Formalmente, segnala gravi alterazioni F. H. Jolowicz, *Digest* cit., 28 nt. 1.

²¹ Lo si ricaverebbe da D. 41.3.35 (*Iul. 3 ad Urs. Fer.*): *Si homo, cuius usus fructus legatus erat, ab herede numquam possessus subreptus fuisset, quaesitum est, quia heres furti actionem non haberet, an usucapi possit. Sabinus respondit nullam eius rei usucapionem esse, cuius nomine furti agi possit, rell.*, su cui, J. C. Schröter, *Nullam eius rei usucapionem esse, pro qua furti agi possit'* (Jenae 1815); M. Frunzio Giancoli, *Sabino* cit., 406; R. Astolfi, *Sabino* cit., 500.

La prima parte del testo da 's' a 'sum' affronta il problema di un *furtum suae rei* commesso in danno del possessore di buona fede o dell'usufruttuario e si consente l'esercizio dell'azione di furto contro il proprietario ladro. Nella seconda parte, da 'sed' in poi, si afferma che l'usucapione non è impedita perché se un terzo commette furto e la cosa rientra nella potestà del *dominus* si potrà considerare *reversa*. Numerosi sospetti sono stati avanzati sulla genuinità del passo, specie nella seconda parte²². In ogni caso esso non è di facile interpretazione. Infatti, nella prima parte non si fa questione della usucapibilità o no dell'oggetto, ma si ammette soltanto il proprietario alla legittimazione passiva all'*actio furti*. Considerato che il passo è tratto dal 9° libro di commento a Sabino potremmo pensare, in via congetturale, che per il rapporto posto dal giurista tra azione di furto e inusucapibilità²³, le *res* rubate di cui si discute siano da considerarsi non usucapibili. Nulla tuttavia è detto al riguardo, non trattandosi neppure del tipo di *reversio* richiesta. Viceversa, nella seconda parte parrebbe doversi concludere nel senso dell'usucapibilità, anche se Paolo introduce una nuova ipotesi che, cioè, intervenga un *alius* a rubare l'oggetto: rientrato questo nella *potestas domini* potrà dirsi nuovamente usucapibile. Tutto sommato, il tenore di questo passo non crediamo possa aiutarci a risolvere il problema di quale tipologia di *reversio* Paolo ritenesse efficace ove a rubare fosse lo stesso proprietario. Inoltre, come è stato rilevato, ammettere l'usucapibilità della cosa sottratta al *possessor bonae fidei* avrebbe potuto comportare per costui conseguenze sfavorevoli ove il proprietario avesse venduto il bene, perché a nulla sarebbe valso l'esercizio dell'*actio Publiciana* contro l'attuale possessore che, in seguito al decorso del tempo, avesse conseguito il *dominium*: l'*exceptio iustii dominii* di quest'ultimo non avrebbe potuto essere efficacemente bloccata dalla *replicatio doli* del precedente possessore²⁴. D'altra parte, non bisogna neppure trascurare che l'esperibilità dell'*actio furti* contro il *dominus* aveva certamente una funzione riequilibrante dei rapporti economici alterati in seguito alla sottrazione, potendo, l'attore vittorioso in giudizio, ottenere il doppio del valore dell'oggetto. Com'è noto, la materia era fortemente discussa in giurisprudenza e un passo di Modestino ce ne offre una chiarissima e inequivocabile testimonianza.

D. 41.4.5 (Mod. 10 Pand.): *Si rem, quam tibi pigneravi, subripuero, eamque distraxero: de usucapione dubitatum est: et verius est, utiliter cedere tempora usucapionis.*

Forse la parte finale '*et...usucapionis*' ha subito qualche rimaneggiamento, volto a sintetizzare un discorso più ampio, cosa che il tono perentorio in essa evidente lascerebbe ipotizzare. Ma la sostanza del passo ci pare non possa essere messa seriamente in discussione. Il caso è ancora quello di un *furtum* operato dal debitore pignoratizio che, successivamente, vende il *pignus*. Modestino nel ricordare che esiste al riguardo un dibattito giurisprudenziale (*dubitatum est*) conclude per la usucapibilità.

Ancora più significativa la costituzione della cancelleria di Filippo l'Arabo.

²² Autori citati in G. Morgera, *Studi su Masurio Sabino* (Napoli 2007) 158 ss e in M. A. Fenocchio, *Sulle tracce* cit., 330 nt. 62.

²³ Sul quale, nel testo e alla nt. 20.

²⁴ B. Albanese, *Contributo* cit., 36.

CI. 7.26.6 (*Phil. cum cons. colloc. dix.*): *Cum sit probatum rem pignori fuisse obligatam et postea a debitore distractam, palam est non potuisse eam quasi furtivam usucap²⁵.*

Il pegno rubato e distratto dal debitore pignoratizio non può essere usucapito: l'imperatore interviene autoritativamente, negando la soluzione favorevole all'usucapibilità.

Dall'esame complessivo delle testimonianze riportate emerge dunque, come si avvertiva in precedenza, innanzitutto un contrasto nei passi paolini ove sembra talora richiedersi la *reversio ad dominum* (D. 41.3.4.6, D. 41.3.4.21, D. 47.2. 20.1) e talaltra (D. 41.3.49) la *reversio* al derubato. Ora, a parte D. 41.3.4.6 ove non ci pare possa dubitarsi che a commettere il furto sia un non proprietario, e D. 47.2.20.1 in cui la fattispecie contenuta nella prima parte del passo (*furtum suae rei* in danno al possessore di buona fede o all'usufruttuario) non è limpidamente risolta nella seconda ove interviene un *alius*, non si sa se complice o meno del proprietario quale autore dell'illecito, il suddetto contrasto assume confini netti se si pongono a confronto D. 41.3.4.21 e D. 41.3.49. Nel primo si fa questione del furto del *pignus* operato dal debitore pignoratizio, il quale venda lo stesso dopo la sottrazione: come si ricorderà, Cassio, cui aderisce Paolo, ne ammetteva l'usucapibilità; nel secondo, dopo l'enunciazione dell'*interpretatio* labeoniana della *reversio ad dominum*, Paolo, quasi a ritagliare un caso eccezionale rispetto alla opinione dell'illustre predecessore, sostiene la *reversio* al creditore pignoratizio, quando il debitore gli abbia sottratto la cosa in garanzia²⁶. Come si vede, in entrambi i passi si discute di un identico *furtum suae rei*, quello del debitore *dominus* che abbia rubato il pegno al suo creditore. Ma mentre nel primo si dice che dopo il furto il proprietario ha pure venduto la cosa, nel secondo non v'è traccia di alcun successivo atto di disposizione del bene. Potrebbe, invero, trattarsi di una dimenticanza, non lo si può escludere. Ma la circostanza della alienazione della cosa da parte del proprietario è presente anche nella costituzione di Filippo. Forse si può provare a tener conto di questo dato, suggerendo per esso una spiegazione plausibile. Notiamo, infatti, che la *reversio* al derubato è richiesta da Paolo quando il debitore abbia rubato e tenuto presso di sé la cosa. In questa ipotesi egli ha dunque leso il diritto del creditore pignoratizio sul bene, a cui, tuttavia, nulla giova l'essere o meno la *res* inusucapibile. Né ciò svantaggia il proprietario, dal momento che la cosa è nel suo possesso. Richiedere pertanto che questa rientri nella disponibilità del creditore significa ripristinare la situazione antecedente all'illecito, e, al tempo, evitare di rimettere al proprietario ladro il potere di consentire l'usucapione del bene. Dove, invece, il debitore abbia alienato la cosa è evidente l'intervento di un terzo soggetto, verosimilmente possessore, che ha magari del

²⁵ La possibilità che nella costituzione si facesse riferimento al *pignus conventum*, piuttosto che al *pignus datum* non sposta la decisione, perché non elimina la fattispecie di fondo e, cioè, la commissione del furto: sul punto, le argute considerazioni di J. A. C. Thomas, 'Furtum pignoris': a Commentary on the Commentaries, in *Studi Sanfilippo* I (Milano 1982) 599.

²⁶ H. Hankum, *L'application* cit., spec. 27, riprendendo un'antica opinione secondo cui D. 41.4.49 (tra gli altri, B. Biondi, *Iudicia bonae fidei* cit., 133 s.) si sarebbe riferito alla *fiducia cum creditore* e non al *pignus* (teoria ampiamente sconsigliata da B. Albanese, *Contributo* cit., 24, secondo il quale, giustamente, il fiduciante che avesse trasferito, *ex fiducia causa*, la proprietà avrebbe allora commesso un *furtum alienae rei* e non *suae rei*) ha osservato come nelle fonti spesso il fiduciante viene ancora indicato come *dominus* (sostanziale), rispetto al *dominus* fiduciario (formale). Paolo, consapevole di tale dualità, avrebbe risolto sostenendo la *reversio* al *dominus* fiduciario. Preferiamo, nonostante l'acutezza e autorevolezza dell'opinione, seguire una strada diversa, che provi a armonizzare le fonti tra loro, tenendone ferma innanzitutto un'interpretazione fedele il più possibile al loro dettato testuale. Nello stesso senso, M. A. Fenocchio, *Sulle tracce* cit., 335.

tutto inconsapevolmente acquistato la *res*, ignorandone, cioè, l'origine furtiva, visto che, oltretutto il trasferente ne era addirittura il proprietario. In questa seconda ipotesi l'esigenza di tutelare innanzitutto un possibile acquirente in buona fede, consentendogli subito di tenere legittimamente la cosa, riaprendo così i termini del *tempus* necessario all'usucapione, crediamo possa aver rappresentato una eventualità presente all'attenzione di Paolo, tanto da spingerlo ad aderire all'opinione di Cassio, e ciò anche a costo di sostenere l'identità di due atti tra loro opposti, *subreptio* e *reversio*²⁷. Intendendo in questo modo non stupisce allora che anche Modestino abbia favorito l'usucapibilità immediata del bene (coincidenza tra *subreptio* e *reversio*), motivandola sulla base di esigenze di utilità pratica (*utiliter est cedere tempora usucapionis*). Non sappiamo quanta fortuna abbia avuto questa impostazione di pensiero, perché le numerose fonti che parlano di inusucapibilità assoluta, anche per il possessore di buona fede, tacciono della *reversio* o si occupano di ipotesi specifiche che non integrano dei *furtum suae rei*. Così, quando, ad esempio, Gaio,

²⁷ Spetta a M. A. Fenocchio, *Sulle tracce* cit., il merito di aver colto la distinzione, forse accogliendo l'intuizione, appena accennata di Donello, *Commentarius de Jure Civili Libri cum notis O. Hilligeri, Tom. prim.* (Florentiae 1840) c. 1183, *lib. V. caput* 28, 10 e di F. De Retes, *Ad legem Atiniam, Iuliam et Plautiam*, in *Novus thesaurus juris civ. et can.* di Meerman, vol. VI, 36, tra sottrazioni in cui all'impossessamento del bene avesse fatto seguito la distrazione dello stesso e sottrazioni senza successivo atto di disposizione. Anzi, l'Autore giunge alla conclusione che Paolo differenziasse "tra *res furtiva* (la cosa rubata dal proprietario al non proprietario, avente un interesse momentaneo alla conservazione –D. 41.3.49 – o la cosa rubata dal non proprietario al proprietario, purché permanga alla fine nella sfera dispositiva del non proprietario, pur dopo una patologica e momentanea distrazione: D. 41.3.4.10) e *res quasi furtiva* (*dominus* che ruba e che vende a un terzo la *res sua* –D. 41.3.4.21- o *alius* che ruba una cosa a un non proprietario per farla avere al *dominus*: D. 47.2.20.1). Nel primo caso... la *reversio* potrà essere attuata dal non proprietario, nel secondo caso dal proprietario..." (*Sulle tracce* cit., 311). Per completezza riportiamo, perché espressamente richiamato dall'Autore, D. 41.3.4.10 (*Paul. 54 ad ed.*): *Si rem, quam apud te deposueram, lucri faciendi causa vendideris, deinde ex paenitentia redemeris et eodem statu habeas: sive ignorante me sive sciente ea gesta sint, videri in potestatem meam redisse secundum Proculi sententiam, quae et vera est*. Un depositario vende, a scopo di lucro, la cosa ricevuta in deposito. Poi, però, se ne pente e la riacquista, ripristinando esattamente la situazione antecedente all'illecito. Proculo ritiene, seguito da Paolo, che la *res* sia *reversa*, sia che il deponente sappia sia che ignori quanto accaduto. Ora, a noi pare che il passo (si parla di *reversio in potestatem meam*: del deponente/*dominus*?) trovi la sua *ratio* in altro terreno e cioè quello della rilevanza della *scientia domini* ai fini di un'efficace *reversio*, rispetto al quale problema, tutt'altro che semplice, abbiamo ancora contrasti tra i giuristi -si vedano, ad esempio le soluzioni che lo stesso Paolo, rispetto a D. 41.3.4.10, presenta in D. 41.3.4.12 e in D. 41.3.4.7 e 8; ma anche Giuliano in D. 41.4.7.7 e Trifonino in D. 47.2.87(86)-richiedendosi talora la *scientia* della *subreptio*, talora quella della *reversio*, talora di entrambe. Quanto poi a D. 47.2.20.1, abbiamo già visto che così come si presenta il testo non è di facile comprensione. Lo studioso, in verità, esamina pure D. 18.1.29 (*Ulp. 43 ad Sab.*): *Quotiens servus venit, non cum peculio distrahitur; et ideo sive non sit exceptum, sive exceptum sit, ne cum peculio veneat, non cum peculio distractus videtur. Unde si qua res fuerit peculiaris a servo subrepta, condici potest, videlicet quasi furtiva; hoc ita si res ad emptorem pervenit*. Il passo, nonostante la *res subrepta* sia qualificata *quasi furtiva*, si inserisce nell'ambito dei rapporti tra schiavo e padrone e inerisce direttamente il regime giuridico delle *res peculiares*. Anche in questo caso, la complessità e delicatezza delle problematiche sottese ci spinge ad una certa cautela nel trarre la conclusione che "il punto di vista è identico a quello espresso da Cassio in D. 41.3.4.21, in cui si affermava l'usucapibilità a titolo penale con l'*actio furti*" (*Sulle tracce* cit., 339). In conclusione e senza minimamente negare valore alle linee di fondo della ricostruzione acutissima del Fenocchio, ci permettiamo di osservare che l'unica testimonianza fuori di ogni dubbio e immediatamente comprensibile è rappresentata dalla costituzione di Filippo l'Arabo, ove il sintagma *res quasi furtiva* si riferisce al pegno distratto dal debitore ladro. Potrebbe essere stata questa, per la consapevolezza con cui se ne parla nella fonte imperiale, la fattispecie paradigmatica, ma qui ci permettiamo solo un azzardo, partendo dalla quale i giuristi hanno via via proceduto al successivo accostamento di nuove ipotesi ad essa assimilabili nella *ratio* di fondo. Qualcuna resta più evidente, qualche altra in dubbio, quel che appare certo è la possibilità di restituire un apprezzabile contenuto tecnico alla nostra espressione che ne giustifichi la presenza almeno all'interno della decisione di Filippo.

2.45 2.49²⁸, riferisce che la *res furtiva* non è usucapibile neppure dal possessore di buona fede, non sta necessariamente negando che il possessore possa in certi casi, recuperando la cosa, renderla nuovamente usucapibile, si riferisce invece alla disciplina legislativa introduttiva del divieto di usucapione anche per tutti gli aventi causa dal ladro, e pur se in buona fede. Un esempio ci aiuterà a capire meglio: assumiamo solo per un momento e in via di ipotesi, perché non siamo in grado di trarre conclusioni certe, che nella prima parte di D. 47.2.20.1, la *res*, dopo la sottrazione operata dal *dominus*, nei confronti del *possessor bonae fidei*, sia divenuta furtiva e quindi inusucapibile. All'atto pratico ciò significa che in quello stesso momento in cui si è verificato il furto, l'usucapione si è interrotta. Tuttavia, può ben darsi che proprio per la tipologia di illecito compiuto, si ritenga che la *reversio* efficace ai fini della riapertura dei termini dell'usucapione, debba avvenire nella *potestas* del possessore. Come si nota, costui, destinatario del divieto, potrebbe tuttavia essere, a certe condizioni, il soggetto titolare del potere di cancellare la *macula furti*. E tanto per continuare nella nostra ipotesi, ammettere che Paolo gli abbia consentito di realizzare una efficace *reversio* non crediamo possa stupire più di tanto: infatti, così facendo, il possessore avrebbe potuto ricominciare a possedere *ad usucapionem*, evitandosi che la definizione della sua situazione giuridica dovesse dipendere dal recupero del bene da parte del proprietario, il quale, non dimentichiamolo, è egli stesso il ladro. Si tratta, in ultima istanza, di due piani che vanno a rigore, secondo noi, tenuti logicamente e giuridicamente distinti. Diversamente, la soluzione di Cassio, seguita da Paolo, non implicava la *reversio* al possessore: si trattava pur sempre di una *reversio ad dominum*, del tutto atipica per la coincidenza con l'atto stesso della sottrazione e tuttavia giustificabile, come ipotesi eccezionale, per il coinvolgimento degli interessi di un terzo all'interno del rapporto. Così acquista luce pure il tenore delle parole adoperate da Paolo nel suo commento ai *Pithaná*, subito dopo l'*interpretatio* labeoniana, D.41.3.49: *immo, forsitan et contra*, aveva cautamente detto il nostro giurista, dimostrando che, pur nel pieno accoglimento di essa, almeno nel caso in questione, probabilmente e diversamente, sarebbe stato opportuno aderire fedelmente ai termini della legge. Ricordiamo, infatti, che secondo quanto riportato da Paolo, D.41.3.4.6, più sopra esaminato, la *lex Atinia* aveva parlato di '*potestas eius cui cui subrepta (scil. res) est*', lasciando, pertanto, aperta la possibilità di una duplice lettura della *reversio*, al derubato, nel senso di colui a cui è stato fisicamente perpetrata la sottrazione o al *dominus*, considerato il soggetto leso per eccellenza, anche se non materialmente spossessato del bene, dal momento che quest'ultimo si trovava presso un terzo soggetto. In questo senso ci sembra corretta la posizione di quanti non abbiano considerato l'interpretazione di Labeone in termini di dirompente rivisitazione delle parole della legge, quanto, piuttosto, di una specificazione del suo ampio dettato letterale²⁹. Ma anche la costituzione di Filippo l'Arabo si spiega assai meglio se si accettano le nostre considerazioni: infatti, sostenendo la non usucapibilità del pegno, l'imperatore negava la validità della soluzione proposta da Cassio e Paolo, pervenendo, riteniamo di conseguenza, implicitamente a concludere per la necessità della *reversio* al creditore pignoratizio, pur quando la cosa fosse stata venduta ad un terzo, tacitando ogni discussione e distinguo all'interno della fattispecie.

²⁸ Si veda quanto abbiamo osservato alla nt.12.

²⁹ Così, ad esempio, F. Gallo, *Potestas e dominium nell'esperienza giuridica romana*, in *Labeo* 16 (1970) 57. M. Bretonne, *Il giureconsulto interprete della legge*, in *Labeo* 15 (1969) 304 ritiene che la proposta ermeneutica sostenuta da Labeone «forza'...il testo della legge e ne abbandona i termini letterali sotto la spinta di esigenze pratiche assai rilevanti».

2. In verità, tutta la tematica del *furtum suae rei* rappresenta una limpida espressione di *ius controversum*. Se pure si ammette che i romani ebbero presto del furto un concetto non limitato alla lesione del diritto di proprietà, ma relativo al possesso, non c'è dubbio, però che il riconoscimento del proprietario come legittimato passivo all'*actio furti* ancora in epoca classica suscitava non poche perplessità³⁰.

Gai.3.200: *Aliquando etiam suae rei quisque furtum committit, veluti si debitor rem, quam creditori pignori dedit, subtraxerit, vel si bonae fidei possessori rem meam possidenti subriperim*³¹.

Gai. 3.204: *Unde constat creditorem de pignore subrepto furti agere posse; adeo quidem, ut quamvis ipse dominus, id est ipse debitor, eam rem subriperit, nibilo minus creditori competat actio furti*.

La specialità del *furtum suae rei* emerge con tutta evidenza dalla cautela con cui Gaio legittima passivamente il *dominus* all'*actio furti*, forse originariamente sentita come mezzo giurisdizionale innanzitutto rivolto ad assicurare tutela al proprietario³².

Ma ancora un rilievo ci pare necessario. Si è voluto intravedere³³ una opposizione tra scuole in merito alla *reversio*: da una parte, i sostenitori della *reversio ad dominum*, seguaci dell'interpretazione di Labeone; dall'altra, i sabiniani Cassio, Paolo e pure l'imperatore Filippo, fedeli, potremmo dire, alla lettera della legge. Abbiamo in verità visto che Paolo valutava in concreto quale delle due interpretazioni seguire, e Cassio, da parte sua, in D. 41.3.4.21, ammetteva la *reversio* al proprietario ladro: a rigore, non si potrebbe sostenere che nessuno dei due sia stato in opposizione all'opinione labeoniana. Ma a tale conclusione si arriva supponendo il totale rimaneggiamento di D. 41.3.4.6, che non ci sentiamo di accogliere, e soprattutto di D. 41.3.4.21. Quest'ultimo è stato ritenuto alterato per due ordini di ragioni: intanto perché Cassio "autorevole esponente sabiniano" difficilmente avrebbe appoggiato l'opinione dell'avversario. E in secondo

³⁰ A tutt'oggi la più esauriente disamina sui casi di *furtum suae rei* ci sembra rappresentata dallo studio di G. Sciascia, *Furtum rei suae*, in *Archivio penale* (1947) I parte, 327, secondo il quale la responsabilità del debitore ladro fu sostenuta per primo da Giuliano a cui "si riallacciano tutti i giuristi posteriori". L'opinione dello studioso parrebbe trovare conferma in D. 47.2.12.2 (*Ulp. 29 ad Sab.*): *Sed et si res pignori data sit, creditori quoque damus furti actionem, quamvis in bonis eius res non sit: qui immo non solum adversus extraneum dabimus, verum et contra ipsum quoque dominum furti actionem, et ita Iulianus scripsit. Nec non et ipsi domino dari placet, et sic fit, ut non teneatur furti et agat. Ideo autem datur utrique, quia utriusque interest. Sed utrum semper creditoris interest an ita demum, si debitor solvendo non est? Et putat Pomponius semper eius interesse pignus habere, quod et Papinianus libro duodecimo quaestionum probat: et verius est ubique videri creditoris interesse, et ita et Iulianus saepissime scripsit*. Ma si veda, pure, M. Kaser, *Die 'vindictio pignoris' zwischen 'ius civile' und 'ius praetorium'*, in *Römische Rechtsquellen und angewandte Juristenmethode* (Wien-Köln-Graz 1986) 337 ss.

³¹ Sul brano, da ultimo, P. Biavaschi, *Ricerche sul precarium* (Milano 2006) 230.

³² Numerose sono le tracce nelle fonti di un legame tra la legittimazione attiva all'*actio furti* e la posizione dominicale (si vedano, ad esempio, D. 47.2.12.pr.; D. 47.2.14.2; D. 47.8.2.22), tanto che F. M. De Robertis, *La legittimazione attiva nell'actio furti*, in *AUBA*. (1950) 48, aveva rilevato: "Il titolo naturale per la legittimazione ad agire era costituito, infatti, tanto nel diritto classico che nel diritto giustiniano, dalla qualità dominicale: non per nulla le fonti parlano di *actio* che ritorna (*redii*) al padrone, quando non possa essere esercitata da chi vi sarebbe legittimato per altro titolo, e sembrano rappresentare come tipico appunto il caso in cui l'azione di furto sia attribuita *iure domini*, mentre ancora nell'età dei Severi ci si preoccupa di specificare che l'azione non competeva soltanto al titolare del *dominium*, ma anche ad altri soggetti".

³³ B. Albanese, *Contributo cit.*, 40 s. Cfr., da ultimo, A. Calzada, *Reversio cit.*, 170 ss.

luogo perché nel suo tenore attuale esso si presenterebbe in chiaro e insanabile contrasto con

D. 41.3.4.25 (*Paul. 54 ad ed.*): *Si dominus fundi possessorem vi deiecerit, Cassius ait non videri in potestatem eius redisse, quando interdicto unde vi restitutus sit possessionem.*

Cassio nega che l'impossessamento violento da parte del proprietario, ai danni del possessore, rappresenti un'ipotesi di *reversio*. Dunque, i due passi sarebbero incompatibili, quanto al pensiero attribuito al giurista, e ciò sebbene D. 41.3.4.25 non sia certamente immune da sospetti. Tuttavia, e senza disconoscere eventuali scorrettezze formali in entrambe le testimonianze, rileviamo, sulle orme di J. A. C. Thomas³⁴ come la concessione a favore del possessore dell'*interdictum unde vi* qualifichi il *dominus* possessore vizioso ed anzi, ci permettiamo di aggiungere, il tono del passo sembra giustificare l'introduzione di un caso risolto da Cassio potremmo dire, in deroga rispetto alla disciplina che in fattispecie analoghe il giurista sosteneva. Per inciso, rileviamo pure che in D. 41.3.4.25 all'illecito non è seguita l'alienazione del bene e il rapporto continua a delinearci solo tra due soggetti, il *dominus* e il *possessor*, coerentemente proprio con quanto avanzato dallo stesso Paolo in D. 41.3.49 e arguibile *a contrario* da D. 41.3.4.21.

Quanto all'altro rilievo, l'essere cioè Cassio in opposizione di principio all'*interpretatio* labeoniana, ci permettiamo di rilevare che l'assunto è smentito dalle stesse fonti e, in particolare, da D. 50.16.215 che, a tutt'oggi, non è stato ancora pienamente valorizzato dalla dottrina.

D. 50.16.215 (*Paul. l. sing. ad leg. Fuf. Can.*): *"Potestatis" verbo plura significatur: in persona magistratum imperium: in persona liberorum patria potestas: in persona servi dominium. At cum agimus de noxae deditione cum eo qui servum non defendit, praesentis corporis copiam facultatemque significamus. In lege Atinia in potestatem domini rem furtivam venisse videri, et si eius vindicandae potestatem habuerit, Sabinus et Cassius aiunt.*

Diciamo subito che il frammento in questione viene tradizionalmente sollevato da dubbi di genuinità, nella parte che ci interessa, anche per la sua appartenenza al *De verborum significatione*³⁵. Qui, oltre a confermarsi che la nostra legge aveva realmente parlato di *potestas*, Sabino e Cassio sostengono certamente la *reversio* al *dominus*. Non solo. Ma procedono oltre nel solco dell'interpretazione labeoniana, giungendo sino a considerare *reversa* la *res* potenzialmente rivendicabile e pur se non concretamente rivendicata³⁶. In altre parole, la sola *potestas vindicandi* sarebbe sufficiente per la

³⁴ J. A. C. Thomas, *The theftuous* cit., 398 il quale, inoltre, giustamente, precisa trattarsi di "an issue entirely different" da quello previsto in D. 41.3.4.21. Nello stesso senso, M. A. Fenocchio, *Sulle tracce* cit., 333 nt. 72. Diversamente, G. Morgera, *Studi* cit., 157, che segue alla lettera la ricostruzione di Albanese.

³⁵ Cfr., autori citati in *Index Interpolationum. Quae in Iustiniani Digestis inesse dicuntur* (Weimar 1935) 589. Ma anche, M. Lauria, *Possessiones. Età repubblicana I* (Napoli 1953) 178; P. Pescani, *Il piano del Digesto e la sua attuazione*, in *BIDR.* 16 (1974) spec. 241 ss; G. L. Falchi, *Ricerche sulla legittimazione passiva alle azioni nossali. Il possessore di buona fede del servo* (Milano 1976) 158 e nt. 35, il quale ipotizza un'interpretazione complessiva del termine *potestas*, come concetto essenzialmente ordinato al processo. Di "signoria o potere del *pater familias* sopra persone e cose" parla F. Gallo, *Potestas* cit., 55, quando interpreta il termine *potestas* della *lex Atinia*.

³⁶ Risale a E. Gandolfo, *La reversio* cit., 232 ss., l'idea che la *potestas vindicandi* coincida con la possibilità di esercitare la *rei vindicatio*. Segnaliamo, tuttavia, la diversa interpretazione fornita dal Donello, *Opera omnia. Commentarius de iure civili* (Firenze 1864), *tomus I, lib. V, cap. XXVII*, 1181, secondo cui si tratterebbe della

purgazione dalla furtività. Cosa bisogna effettivamente intendere con questa espressione è presto detto: non si tratta certo del potere giuridico di esercitare la *rei vindicatio*. Il *dominus*, infatti, non perde la proprietà in seguito al furto e, di conseguenza, non perde il suo diritto all'esercizio delle azioni recuperatorie. Al contrario, ci pare che con essa si alluda ad un'ulteriore ampliamento dei confini della *reversio ad dominum*³⁷. Posto che il proprietario abbia rintracciato il bene presso il suo attuale possessore e rinunci consapevolmente a recuperarlo in via giurisdizionale, nondimeno si saranno realizzate le condizioni per ritenerlo di nuovo usucapibile (per inciso: non è forse troppo azzardato pensare che la *reversio* sulla base della semplice *potestas vindicandi* avvantaggiasse non poco il possessore in corso di usucapione, quando un terzo lo avesse illecitamente spossessato del bene rendendo quest'ultimo furtivo e, perciò non usucapibile. In questo caso, se il possessore avesse recuperato la *res*, nella consapevolezza del proprietario e costui avesse rinunciato a rivendicarla, essa sarebbe stata nuovamente usucapibile). Il passo è in armonia con tutte le fonti che intendono proprio tradurre l'espressione '*potestas*' della *lex Atinia* nel senso di controllo giuridico sul bene, il che implica la consapevolezza (cd. *scientia*) nel proprietario del furto e della possibilità di recuperare la cosa. *Potestas* dunque non si esaurisce nel puro e semplice recupero materiale dell'oggetto, che, d'altra parte, a ben pensarci, non si sarebbe potuto neppure realizzare con certezza in seguito all'esercizio della *rei vindicatio*: infatti, il *dominus*, attore, avrebbe potuto ottenere la *litis aestimatio*³⁸, la quale, com'è noto, comportava, in capo all'attore, il trasferimento di una

ritrovata capacità, da parte del *dominus*, di esperire la *rei vindicatio*, come se questa fosse andata perduta per effetto del *furtum*. L'Autore, d'altronde, si esprimeva, a proposito del termine *potestas*, in questi termini: *Potestatis verbum hic possessionem significat: habendi, tenendique potestatem, qualem dominus seu prior possessor prius habuit, ut redire in potestatem sit redire in hanc possessionem*, opinione che confondendo la *potestas vindicandi* con lo *ius vindicandi* non può evidentemente essere accolta.

³⁷ Interessantissima ai nostri fini la lettura di D. 50.17.15 (*Paul. 4 ad Sab.*): *Is, qui actionem habet ad rem recipendam, ipsam rem habere videtur*. Quest'ultimo passo, a nostro sommo avviso, enuncia in termini generali l'idea sostenuta da Sabino e Cassio, per cui il potere di esercitare l'azione recuperatoria già implicherebbe, di per sé, il riottenimento della cosa stessa, ipotesi che ci pare tragga ulteriore fondamento dall'essere il passo escerpito dal libro 4° dei commenti paolini a Sabino.

³⁸ Ci riferiamo, evidentemente, all'esercizio della *rei vindicatio* attraverso la cd. formula petitoria, solitamente utilizzata in epoca severiana, ma già ampiamente diffusa sul finire dell'età repubblicana: Cic. *Verr.* 2.2.12.31. Ancora Paolo, in linea con quanto stiamo osservando, afferma in D. 41.3.4.13 (54 *ad ed.*): *Sed et si vindicavero rem mihi subreptam et litis aestimationem accepero, licet corporaliter eius non sim nactus possessionem, usucapietur*. L'avverbio *corporaliter* è stato espunto da G. Scherillo, *Contributi alla dottrina romana del possesso I. "Possessio naturalis"*, in *Rend. Ist. Lomb.* 63 (1930) 525 s, ma accogliamo le osservazioni del Rotondi, *Possessio quae animo retinetur*, ora in *Scritti giuridici III* (Pavia 1922) per cui l'avverbio non ha nel passo il ruolo di qualificare specialmente la *possessio*, laddove, secondo noi, è rafforzativo dell'opinione di Paolo nel senso di non ritenere indispensabile, ai fini di un'efficace *reversio*, il recupero fisico della *res* da parte del proprietario; analogamente, D. 47.2.85 (*Paul. 2 ad Nerat.*): *Quamvis res furtiva, nisi ad dominum redierit, usucapi non possit, tamen, si eo nomine lis aestimata fuerit, vel furi dominus eam vendiderit, non interpellari iam usucapionis ius dicendum est*. Sull'accostamento, operato sovente dai giuristi tra vendita e *litis aestimatio*, si possono, in via immediata, leggere D. 41.4.3 (*Ulp. 75 ad ed.*): *Litis aestimatio similis est emptioni* e D. 6.2.7.1 (*Ulp. 16 ad ed.*): *Si lis fuerit aestimata similis est venditioni*, sui quali, soprattutto, E. Carrelli, *L'acquisto della proprietà per litis aestimatio nel processo civile romano* (Milano 1934) 102 nt. 2; R. Russo Spena, "Litis aestimatio" ed "emptio". Estratto dalla *Rassegna Bibliografica delle Scienze Giuridiche Sociali e Politiche* (1935) 21, che rifiuta l'idea di un'analogia tra i due istituti. E. Betti, *Studi sulla litis aestimatio nel processo civile romano*, fasc. 1: *Il litis aestimationem sufferre ed il iusiurandum in litem* (Pavia 1915) 54, reputa insitico il tratto *vel... vendiderit* di D. 47.2.85, ma se pur formalmente poco corretto esso, secondo noi, ha, all'interno delle problematiche connesse alla *reversio*, una sua ragion d'essere, dimostrando come addirittura il ladro possa usucapire la *res* rubata quando il proprietario gliela venda: infatti, il recupero del controllo giuridico del bene e, in questo caso anche di quello fisico, determina la purgazione dal *vitium furtivitatis*, per cui il ladro acquista la *res*, cominciando su di essa un possesso legittimo; Pomponio, D. 41.3.32 *pr.* (32 *ad Sab.*) parla chiaramente di una trasformazione

somma di danaro, corrispondente all'*aestimatio* della *res*, laddove quest'ultima sarebbe rimasta nelle mani del suo possessore. Questo ci aiuta a capire anche le oscillazioni della giurisprudenza a proposito della *reversio* in caso di *furtum suae rei*. Infatti la sottrazione operata dallo stesso *dominus* implicava la perdita del possesso, non della sua *potestas* sul bene, nell'ampia accezione che di questa abbiamo dato, e comunque rappresentava un comportamento illecito con evidenti risvolti giuridici e pratici nient'affatto trascurabili³⁹.

Anche per Paolo perciò bisogna credere nel senso della sua piena, ma elastica, accettazione della interpretazione della *reversio* in potestà come *reversio al dominus*⁴⁰, senza cioè sentirsi costretti a negare che il giurista, almeno in un caso, furto del proprietario - non contraddistinto dalla disposizione della *res*-seguisse un'interpretazione diversa⁴¹.

Il dibattito giurisprudenziale, come ci insegna Modestino, fu singolarmente acceso, investendo l'interpretazione della *reversio* in tutta la sua ampiezza e complicandosi ulteriormente nel tentativo di approntare una disciplina giuridica a quelle fattispecie, non poco complesse, caratterizzate dall'essere proprio il *dominus* l'autore del furto.

del possesso in capo al ladro acquirente dal *dominus*: *Si fur rem furtivam a domino emerit et pro tradita habuerit, desinet eam pro furtivam possidere et incipiet pro suo possidere*. Analogamente si determina quando il proprietario abbia convenuto in giudizio il ladro con la *rei vindicatio*, ottenendo l'*aestimatio* del bene. Sul tema, tra gli altri, P. Voci, *Tradizione, donazione, vendita da Costantino a Giustiniano*, in *IURA* 38 (1987) 73.

³⁹ Una connessa questione, ampiamente dibattuta, riguardava, ad esempio, i criteri per concedere la legittimazione attiva all'*actio furti* contro il *dominus*. Secondo l'opinione di Giuliano, non sappiamo se accolta o no da Gaio che non ne fa parola, sarebbe stato necessario il diritto di ritenzione: D. 47.2.54.4 (*Paul. 39 ad ed.*). Dibattuta, in questo senso, la stessa responsabilità per furto del comodante. Sul punto, E. Nardi, *Studi sulla ritenzione in diritto romano. 2. Profilo storico* (Milano 1957). Id., s.v. 'Ritenzione' (*Dir. rom.*), in *ED.* 40 (Milano 1989) 1365 ss.; W. Ernst, *Die Einrede des nichterfüllten Vertrages. Zur historischen Entwicklung des synallagmatischen Vertragsvollzugs im Zivilproceß* (Berlino 2000) spec. 48.

⁴⁰ Si vedano, ad esempio, ma le testimonianze sono abbondanti nello stesso senso, D. 47.2.85 (84) (*Paul. 2 ad Nerat.*): *Quamvis res furtiva, nisi ad dominum redierit, usucapi non possit, tamen, si eo nomine lis aestimata fuerit vel furi dominus eam vendiderit, non interpellari iam usucapionis ius dicendum est*, per cui l'accettazione da parte del proprietario della *litis aestimatio* in sede di giudizio rivendicatorio, come la vendita che il proprietario abbia compiuto della *res* a lui precedentemente rubata sono atti sufficienti a cancellare la *macula furti*; D. 41.3.4 (*Paul. 54 ad ed.*): *Tunc in potestatem (scil. rem) redisse dicendum est, cum possessionem eius nactus sit iuste, ut avelli non possit, sed et tamquam suae rei: nam si ignorans rem mihi subreptam emam, non videri in potestatem meam reversam*, in cui appare il requisito della *scientia domini* su cui la giurisprudenza lavorò ulteriormente e certamente anche Paolo. Sul tema, *praecipue*, G. Nicosia, *Acquisto del possesso* cit., 190 ss.

⁴¹ Non ci sembra privo di interesse in questa sede spendere qualche parola sul rapporto che Paolo intese stabilire con Labeone, soprattutto emergente dalla lettura complessiva delle sue note ai *pithaná* labeoniani. Accogliamo, al riguardo, l'ipotesi formulata da C. A. Cannata, *Per una storia* cit., spec. 316 ss., secondo la quale l'opera di Labeone consistette in una serie di proposizioni possibili rivolte alle generazioni di giuristi a lui successivi, proprio perché fossero discusse, perfezionate, integrate o anche rifiutate. E ciò allo scopo di riservare ancora alla giurisprudenza il compito di elaborazione del diritto civile, sottraendo quest'ultimo al tentativo della codificazione da parte di Augusto e, in generale dell'autorità imperiale. Pertanto, Paolo, ripubblicando "la sua scelta dei *pithaná* labeoniani ed apponendogli le sue note, non intendeva fare altro, se non seguire la lezione di Labeone stesso, accettando l'invito a discutere le proposizioni che quegli aveva offerto alla discussione" (C. A. Cannata, *Per una storia* cit., 322). Questo, ci pare, renda evidente che il giurista severiano non si ponga come un contestatore di principio alle soluzioni di Labeone, tutt'altro, si propone, proprio nella critica o nel superamento delle riflessioni di quest'ultimo, come il suo più attento lettore e conoscitore. Con ciò rifiutiamo di continuare a intravedere preconette opposizioni tra *sectae*, che non solo non sono sempre provate dalla lettura accorta delle fonti, ma sembrano tradire il senso stesso e ultimo dell'operare casistico dei giuristi romani. Sull'opera, cfr., pure, M. Bretone, *Tecniche* cit., spec. 149 e W. Formigoni, *IIIΘANΩN* cit., spec. 31 ss.

Cultura giuridica e diritto vivente

Direttivo

Direzione scientifica

Direttore: Lanfranco Ferroni

Co-direttori: Giuseppe Giliberti, Luigi Mari, Lucio Monaco.

Direttore responsabile

Valerio Varesi

Consiglio scientifico

Luigi Alfieri, Franco Angeloni, Andrea Azzaro, Antonio Blanc Altemir, Alessandro Bondi, Licia Califano, Maria Aránzazu Calzada Gonzáles, Piera Campanella, Antonio Cantaro, Francesco Paolo Casavola, Maria Grazia Coppetta, Lucio De Giovanni, Laura Di Bona, Carla Faralli, Vincenzo Ferrari, Andrea Giussani, Matteo Gnes, Guido Guidi, Guido Maggioni, Paolo Morozzo Della Rocca, Paolo Pascucci, Paolo Polidori, Eduardo Rozo Acuña, Elisabetta Righini, Thomas Tassani, Patrick Vlacic, Umberto Vincenti.

Coordinamento editoriale

Marina Frunzio, M. Paola Mittica.

redazioneculturagiuridica@uniurb.it

Redazione

Luciano Angelini, Chiara Lazzari, Enrico Moroni, Massimo Rubechi.

Collaborano con *Cultura giuridica e diritto vivente*

Giovanni Adezati, Athanasia Andriopoulou, Cecilia Ascani, Chiara Battaglini, Alice Biagiotti, Chiara Bigotti, Roberta Bonini, Alberto Clini, Darjn Costa, Giacomo De Cristofaro, Elisa De Mattia, Luca Di Majo, Alberto Fabbri, Francesca Ferroni, Valentina Fiorillo, Chiara Gabrielli, Federico Losurdo, Matteo Marchini, Marilisa Mazza, Maria Morello, Massimiliano Orazi, Natalia Paci, Valeria Pierfelici, Iliara Pretelli, Edoardo A. Rossi, Francesca Stradini, Desiree Teobaldelli, Matteo Timiani, Giulio Vanacore.

Cultura giuridica e diritto vivente è espressione del Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur) dell'Università di Urbino. Lo sviluppo e la manutenzione di questa installazione di OJS sono forniti da UniURB Open Journals, gestito dal Servizio Sistema Bibliotecario di Ateneo. **ISSN 2384-8901**



Eccetto dove diversamente specificato, i contenuti di questo sito sono rilasciati con Licenza [Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).
